



# Città di Cavarzere

## Provincia di Venezia

Via Umberto I°, 2 - 30014 Cavarzere (VE) - P.I. 00194510277  
Settore Governo del Territorio - Servizio Edilizia Privata e Servizio Urbanistica

e-mail: sportellounico@comune.cavarzere.ve.it <http://www.comune.cavarzere.ve.it>  
Richiesta presentata il 15/03/2015 n. 4621 di prot.

Marca da bollo  
n. 01151500514771  
del 04/03/2016

### Permesso di Costruire n° 015 / 2016

(art. 10 DPR n° 380 del 06/06/2001 e succ. modifiche ed integrazioni)

Pratica Edilizia n. -  
0072/2016

**VISTA** la domanda presentata in data 15/03/2015 al n. 4621 di protocollo dalla Ditta FERRARO MARIA GRAZIA nata a Fontaniva (PD) il 16/05/1950 con sede in FONTANIVA (PD) via BARINA, 4/1 P.I. 03236920280, intesa ad ottenere il "Permesso di Costruire" per eseguire i seguenti lavori: "ULTIMAZIONE OPERE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.P.R. 380/01 E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN AGRITURISMO.", in questo Comune in loc Punta Pettorina su terreno censito in Catasto al Fg. 60 mapp. 190;

**VISTI** gli elaborati progettuali allegati alla domanda stessa, redatti dal geom. Ferrari Giuseppe nato a Cavarzere il 02/12/1994, Cod. Fisc. FRRGPP44T02C3830, con studio tecnico in Cavarzere via R. Sanzio n.2;

**VISTE** le Norme Urbanistiche vigenti;

**VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale e le Norme Tecniche di Operative del P.I. vigente;

**VISTO** il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTE** le successive norme quali il Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, la Legge 24 novembre 2003, n. 326, il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Legge 28 maggio 2004, n. 141 e loro successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

**VISTO** il D.Lgs. 267 del 18/08/2000

**VISTA** l'Approvazione del piano Agrituristico da parte della città Metropolitana di Venezia (Determinazione n. 898/2016);

**CONSIDERATO** che il permesso di costruire viene rilasciato direttamente dal Responsabile del Settore;

**VISTA** l'istruttoria del tecnico comunale responsabile della stessa ed in epigrafe indicato;

**VISTO** che l'ultima integrazione è pervenuta in data il 12/05/2016;

### SI RILASCIAMO IL PERMESSO DI COSTRUIRE

(gratuito ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, L.R. 61/1985 e successive integrazioni e modifiche)

alla Ditta: FERRARO MARIA GRAZIA nata a Fontaniva (PD) il 16/05/1950 con sede in FONTANIVA (PD) via BARINA, 4/1 P.I. 03236920280, per l'esecuzione dei seguenti lavori: "ULTIMAZIONE OPERE AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.P.R. 380/01 E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN AGRITURISMO." in questo Comune in loc. Punta Pettorina su terreno così censito in Catasto al Fg. 60 mapp. 190, di cui al progetto presentato ed approvato a condizione che siano integralmente osservate le vigenti prescrizioni in materia edilizia e polizia locale, oltre alle buone regole d'arte ed all'osservanza delle **prescrizioni generali e speciali contenute nel presente atto.**

### TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere **iniziati** entro un anno dalla data di rilascio del presente permesso di costruire ed **ultimati** e resi agibili entro tre anni dal loro inizio.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione dei lavori può essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del titolare, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruzione per la parte non ultimata.

L'eventuale variante non modifica i termini di inizio e ultimazione dei lavori fissati nell'atto originario

**-L'inizio dei lavori rimarrà altresì condizionato alla presentazione della documentazione seguente:**

**1) quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e precisamente:**

- nominativo dell'impresa esecutrice;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- documento unico di regolarità contributiva
- autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008

**2) adempimenti previsti dalla legge 10/91, D.Lgs n.311/06 e D.Lgs n. 115/08.**

In assenza della documentazione sopra elencata, anche nel caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

L'impianto di fognatura dovrà essere conforme a quanto indicato dal gestore del ciclo integrato dell'acqua.

**OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato in conformità agli allegati disegni che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri degli enti coinvolti;

- Il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

- Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086 e nell'art. 53 del D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nelle medesime ed in particolare a provvedere alla presentazione della denuncia, presso lo stesso Comune, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1086/1971 ed art. 65 del D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

Il titolare del presente titolo abilitativo deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 13 luglio 1966, n. 615 "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" ed i successivi D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" ed inoltre D.Lgs. n. 192 del 19/08/2005, D. Lgs n. 311 del 29/12/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e D.P.C.M. 5 dicembre 1997 sulle "determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e successive modifiche e integrazioni nonché D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
- Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge Regionale n. 22 del 27/06/1007 recante norme di prevenzione sull'inquinamento luminoso;
- D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi del permesso a costruire, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore dei Lavori specificando se trattasi di lavori in economia, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata con le modalità di cui al D.M. 145 del 01/04/1998 e direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09/04/2002.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

**Il presente permesso di costruire é rilasciato a favore dei richiedenti senza pregiudizio dei diritti di terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.**

Cavarzere lì, 13/05/2016

**Il Dirigente del Settore Governo del Territorio  
Ing. Fausto Sanguanini**